CDXXXVI. SEDUTA

VENERDÌ 9 GIUGNO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 17101

Disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787)
(Seguito della discussione):

PARATORE 17101, 17103
PALERMO 17102
CERRUTI, *relatore di minoranza* 17102, 17106, 17113, 17114, 17116
PRESIDENTE 17103, 17106, 17120
LUSSU 17103, 17104
TONELLO 17104
D'INCÀ 17108, 17116
ZOTTA, *relatore di maggioranza* . 17109, 17113, 17114, 17115, 17117, 17119
CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 17110, 17117
CARELLI 17113, 17114
VARALDO 17115
TOMMASINI 17118
BOGGIANO PICO 17119
CINGOLANI 17119, 17120
SCOCCIMARRO 17120
(Votazione per appello nominale) 17111, 17112

La seduta è aperta alle ore 10.

BORROMEO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Luca per giorni 2, Guglielmone per giorni 2, Minoja per giorni 2, Santero per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Io debbo, per dovere di lealtà finanziaria, ricordare al Senato che esiste l'articolo 81 della Costituzione il quale non può essere trascurato, anche se non è stato fatto da noi. Il Senato ha il diritto di votare come e quando vuole, però deve tener presente che il problema si pone in questi termini precisi: si desidera che la norme di questo progetto diventino legge? Allora bisogna fare in modo che non vengano create delle difficoltà con la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

presentazione di certi emendamenti i quali, chiedendo sensibilissimi aggravi finanziari, non potrebbero avere altra conseguenza che quella di fermare la discussione del progetto in attesa che si trovi la relativa copertura.

Nel caso che si approvassero questi emendamenti, la Camera emenderebbe di nuovo il progetto e ce lo rimanderebbe e, se anche la Camera lo approvasse, finirebbe sempre per tornare indietro dopo l'esame in altra sede.

L'emendamento presentato ed approvato ieri l'altro — e mi rivolgo alla minoranza — all'articolo 26 ha una portata finanziaria che non starò ora ad illustrare: prego però i colleghi della minoranza di rivolgersi al loro stesso diligente ed acuto relatore; egli potrà illuminarli sulle precise conseguenze che esso porta sul bilancio dello Stato.

Se l'articolo cui si riferiva l'emendamento fosse stato approvato nel suo complesso, oggi non potremmo star qui a proseguire la discussione sul disegno di legge sulle pensioni di guerra, con grave responsabilità per l'Assemblea, la quale invece è animata dalla buone volontà di fare di tutto per portare a termine l'approvazione del disegno di legge, venendo incontro il più possibile ai desideri degli interessati nella determinazione di quello che abbiamo definito un credito verso lo Stato.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Solo per chiarire. Secondo la tesi dell'insigne senatore Paratore, noi saremmo qui solo per mettere lo spolverino su quello che ha fatto il Governo. In poche parole il problema si imposta in questi termini: il Governo ha presentato un disegno di legge; io penso che sia nella sovranità dell'Assemblea di apportare a questo disegno di legge tutte le modifiche che l'Assemblea, nella sua onestà e nella sua conoscenza, sente di apportare. Non si può vincolare il voto dell'Assemblea a quello che è il disegno di legge presentato dal Governo, altrimenti noi dovremmo accettare ad occhi chiusi quello che il Governo ci presenta; principio, questo, che, per la nostra dignità, non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare che il senatore Paratore ha cominciato la sua dichiarazione dicendo che il Senato è libero di fare quello che vuole; ha solamente avvertito che gli emendamenti che comportano un aggravio finanziario debbono trovare la necessaria copertura, e questo aveva il compito di fare come Presidente della Commissione finanze e tesoro.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. L'onorevole Paratore, accennando alla vertenza insorta in merito all'articolo 26, ha prospettato l'entità degli impegni economici che sarebbero derivati dall'approvazione di questo articolo ed ha aggiunto che, in tal caso, siccome manca la copertura ed il Governo non è in condizione di far fronte alla spesa, senz'altro non si potrebbe più nemmeno discutere la legge, così che la responsabilità del fatto ricadrebbe sulla minoranza che ha proposto l'emendamento di cui trattasi. Noi respingiamo vivamente questa responsabilità ed affermiamo che, se mai, la responsabilità della mancata copertura ricadrebbe in pieno su tutta la vostra politica, perchè con altri orientamenti politici si potrebbero trovare facilmente questi 26 e ben altri miliardi. Voi siete sulle vostre posizioni, noi siamo sulle nostre. Direte che è materia opinabile...

CAPPA. E ci resterete. *(Proteste dalla sinistra)*.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Il problema della copertura è di esclusiva competenza del Governo. I pensionati di guerra nel loro complesso (mutilati, invalidi, vedove, orfani e genitori dei caduti) hanno un sacrosanto diritto che dev'essere rispettato ad ogni costo. Lo Stato ha il preciso dovere di corrispondere ad essi almeno quel minimo che proponiamo col nostro progetto. Invece è proprio lo Stato che si rende insolvibile verso le principali vittime della guerra. Ma non è iniquo far ricadere sulle spalle di pensionati di guerra le conseguenze dei vostri errori di impostazione politica? Vi siete cacciati in un vicolo cieco, ed ora invocate le difficoltà di bilancio come una discriminante nei vostri confronti. Ma che difficoltà di bilancio?! Cambiate sistema, cambiate i bilanci e rendetevi solvibili verso coloro che vantano un credito privilegiato nei confronti dello Stato.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Cerruti; il problema è semplicemente questo: il senatore Paratore ha avvertito il Senato che è necessario che gli emendamenti presentati e che comportano un onere finanziario trovino la relativa copertura; concetto questo che anche lei aveva trovato giusto quando si era riservato, dietro mia richiesta, di completare i suoi emendamenti aggiungendone un altro per l'articolo 121. Sull'osservazione del senatore Paratore non c'è affatto motivo di impostare una discussione, per la semplice ragione che si tratta di un avvertimento della Commissione finanze e tesoro che il Senato, nella sua sovranità ha riconosciuto di dover tenere presente; ed evidentemente l'avvertimento va tenuto presente in una situazione concreta come questa, nella quale occorre trovare per ogni proposta di nuova o maggiore spesa la corrispondente copertura.

Vorrei quindi, onorevole Cerruti, che lei non insistesse in questo senso.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ma l'illustrissimo senatore Paratore ha accennato ad una questione di responsabilità e perciò implicitamente ha portato il problema sul campo politico, ed è per questo che io ho insistito ed insisto nella protesta. Se ci fosse possibile, vale a dire se fossimo noi su quei banchi (*fa cenno ai banchi del Governo*) allora sì che assumeremmo in pieno tutte le nostre responsabilità: e state certi che in tal caso le pensioni di guerra verrebbero liquidate così come noi le proponiamo, ed anche meglio.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Debbo protestare contro questa dichiarazione. Chi mi conosce sa benissimo che nelle discussioni della Commissione che ho l'onore di presiedere non si è mai trattato di politica, ma si è fatto soltanto questione di cifre. Capisco bene che il mio ufficio non è di quelli che conciliano la benevolenza e la gratitudine, ma alla mia età e con il mio passato, se si assume un dovere, lo si assolve totalmente, anche se sgradito ad altri, gravoso e suscettibile di critiche.

Io non voglio menomamente mettere in dubbio la sovranità del Senato; esso può fare ciò che vuole, ma nello stesso interesse dell'Assemblea, ho creduto bene di avvertirvi che i vostri emendamenti, quando recano conseguenze finanziarie, hanno bisogno di una copertura e questa deve essere trovata non dalla Commissione finanze e tesoro, ma dal Governo. La stessa dichiarazione ho dovuto fare al mio amico, ex Presidente del Consiglio, onorevole Orlando.

La situazione finanziaria italiana non consente altre larghezze e io debbo dirlo e ripeterlo, a prescindere da qualsiasi questione politica, per un dovere di lealtà verso l'Assemblea e, consentitemi, anche verso gli stessi mutilati. *(Applausi)*.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Mi permetterà, onorevole Presidente, di affermare che la sua interruzione verso il collega relatore di minoranza che rispondeva all'onorevole Paratore, a mio parere, era intempestiva e non aveva ragione di essere, poichè il relatore di minoranza di pieno diritto rispondeva al Presidente della Commissione finanze e tesoro in termini tecnici e generali ed aveva il diritto di parlare per due minuti, per cinque, o per venti. Io mi permetto quindi, con estrema deferenza, rilevare questo, per richiamare il nostro illustre onorevole Presidente a rispettare il più che sia possibile i diritti dei colleghi, soprattutto quando si tratti di colleghi della minoranza.

Mi sia consentito poi di dire due parole all'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro. Egli è una personalità così illustre e così indiscussa in questo ramo del Parlamento ed anche nell'altro — ne sono certo — che nessuno di noi si permetterà mai di intaccare la sua grande capacità tecnica, il suo grande amore per lo studio profondo di ogni problema. Credo che il suo esempio sia di incitamento a tutti noi, perchè con quello scrupolo degnamente si affrontano i problemi dell'amministrazione dello Stato. Personalmente, poi, io ho una vera e propria deferenza senza limiti verso di lui. Ma il nostro illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro, quando ha fatto i rilievi che testè abbiamo udito, a mio parere, senza compiere alcun atto, non dico di scorrettezza, ma neppure di minimo affronto a quella che può essere la

correttezza parlamentare, è un po' uscito dai limiti e, anzichè rappresentare la Commissione finanze e tesoro di questo ramo del Parlamento, ha un po', forse senza accorgersene, espresso quelli che sono gli indirizzi dell'azione politica governativa. Perchè è certo che il Presidente della Commissione finanze e tesoro deve compenetrarsi della difficoltà di ogni soluzione prospettata e dalla maggioranza e dalla minoranza — non v'è ombra di dubbio — e deve tener sempre ferme quelle che sono le possibilità del bilancio, ma è anche vero — e l'illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro non può negarlo — che, se quanto egli ha detto testè dovesse accettarsi come norma, l'opposizione non avrebbe mai il diritto di presentare un emendamento.

Ora, questo è un principio che va rispettato. In ogni disegno di legge la minoranza può presentare correttivi ed emendamenti e, se essi sono approvati, è alla Commissione finanze e tesoro, d'accordo col Governo, anzi è principalmente al Governo che spetta il dovere di attuare praticamente quello che il Parlamento ha votato. Se l'emendamento è stato votato, vuol dire che è il Parlamento che ha votato, nella sua maggioranza, e questo voto rappresenta un ordine tassativo e categorico per il Governo. L'illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro è anche un vecchio ed esperto parlamentare e non potrà certo dire che quanto io ho affermato non è correttamente inserito nella tradizione dei nostri istituti parlamentari. Perciò io rendo piena deferenza alle preoccupazioni del nostro illustre e, mi permetto di aggiungere, credo a nome di tutti, caro Presidente della Commissione finanze e tesoro Però noi non possiamo, neppure per un solo istante, venire meno a quelli che sono i nostri diritti e i nostri doveri di minoranza, inseriti nell'istituto parlamentare.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, lungi da me l'idea di fare una critica a quanto ha detto l'illustre Presidente, tanto più che io, ed egli lo sa, sono un suo ammiratore Ma bisogna tener presente un dato di fatto. Si presentano i bilanci: una variazione, anche necessaria, non si può fare, perchè i bilanci non possono essere modificati. Si presenta una legge: variazioni non si possono fare per la questione della copertura finanziaria. Allora, a che cosa si riduce la nostra azione parlamentare? Che ci stiamo a fare qui dentro? E il Governo a chi risponde, dal momento che noi non siamo autorizzati a poter fare le nostre osservazioni? La responsabilità io la attribuisco al Governo, il quale presenta delle leggi insufficienti e non prepara prima quella che può essere una legge tale da giovare, almeno in parte, alla soluzione di tanti problemi che si affacciano nel nostro Paese.

È la degradazione del sistema parlamentare, quella che fa questo Governo. Noi abbiamo votato altre leggi perchè non ci potevamo rifiutare di votarle, in quanto esse rappresentavano pur sempre un qualche piccolo beneficio. Ma ora il Governo ha trovato la strada: fa delle leggi insufficienti, dice di essere un grande riformatore sociale e poi chiama l'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro a portare la giustificazione e a dare la soluzione generale a tutte le male fatte del Governo. Noi, onorevole Paratore — noi, che di lei siamo ammiratori — teniamo conto della verità indiscutibile che lei dice, ma nello stesso tempo muoviamo critiche al Governo e diciamo che è responsabile il Governo se le leggi sono insufficienti e se il Parlamento non può approvarle.

LUSSU. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Si presenta ora, onorevole Presidente, un altro problema. L'onorevole Presidente non ignora certamente che noi ci siamo venuti a trovare purtroppo, in una situazione un po' complessa, di fronte ad un problema che è di natura molto delicata e che dovrebbe essere pregiudizialmente affrontato. Io ho sentito il bisogno adesso, proprio in questo momento, di intervenire per collaborare, nei limiti delle mie modeste possibilità, ad una soluzione accettabile, perchè è nell'interesse di tutti, nell'interesse della Presidenza e di tutti noi, che i lavori si svolgano sempre secondo un metodo e una logica razionali. E, se noi chiudessimo un occhio su qualche punto di rilievo e di importanza non chiarito, e conti-

nuassimo i nostri lavori, ci troveremmo spesso inceppati da questo.

Bisogna dunque chiarire quello che è avvenuto nella seduta di mercoledì, a proposito dell'articolo 26 Dobbiamo affrontare oggi la discussione o no? In linea puramente di diritto, in linea regolamentare, io credo che l'opposizione abbia ragione, anzi ne sono convinto Ma io non voglio in questo momento discutere la questione da quel punto di vista; vorrei discuterla e prospettarla da un punto di vista puramente pratico. Cioè, noi ci troviamo di fronte ad un articolo 26 il quale è o non è, resta ancora da vedere Se noi oggi ci fermassimo a discutere su questo problema, siccome è un problema di diritto regolamentare, probabilmente passeremmo tutta la seduta a discutere senza chiarire il problema Ora, è utile, nell'interesse di tutti, e soprattutto nell'interesse dei mutilati ed invalidi, che noi facciamo questo? Io credo che praticamente non sia utile.

Praticamente i nostri lavori devono essere guidati dalla volontà di portare a termine, nel più breve tempo possibile, i lavori stessi, perchè, quanto più presto si fa, tanto più sollecito è l'aiuto che noi diamo ai nostri mutilati ed invalidi Allora è da preferire, probabilmente, un altro sistema· accantoniamo questo articolo 26 con le sue conseguenze e discutiamo tutto il resto; e intanto, anzichè prepararci ad una battaglia campale di puro diritto attorno all'articolo 26, cerchiamo, con comprensione reciproca, ispirandoci sempre all'interesse dei nostri cari mutilati ed invalidi, di trovare una soluzione possibile.

Ecco quello che io proporrei all'esame dei colleghi, spinto dal desiderio di trovare una soluzione pratica, la migliore possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lussu del suo suggerimento, facendo però presente che la Commissione finanze e tesoro aveva già proposto alla Presidenza di accantonare quegli articoli che sono strettamente connessi con l'articolo 26 e di passare alla discussione degli altri articoli, proprio per quella ragione di brevità e di celerità che il senatore Lussu ha indicato

Intenzione della Presidenza è, quindi, di andare avanti nell'esame degli articoli che non sono pregiudicati dalla votazione avvenuta sull'articolo 26, in maniera che, successivamente, proseguendo nell'esame e nella discussione degli articoli, il fardello si assesti e si trovi ad un certo punto la soluzione finale. Credo che su questo possiamo tutti essere d'accordo, cioè di proseguire nell'esame degli articoli.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 27 è strettamente connesso con l'articolo 26; resta, quindi, accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo:

Art. 28.

Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella *E* un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua di lire 20.000. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949.

Gli assegni suddetti non sono riversibili.

A questo articolo è stato presentato dalla minoranza il seguente emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma:

« A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua di lire 60.000. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949.

« Tale indennità viene concessa anche alle vedove in possesso della pensione di guerra quando non svolgano comunque una proficua attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, ed ai genitori, pure in possesso di pensione di guerra, quando siano inabili al lavoro.

« Per le vedove ed i genitori tale indennità può essere congruamente ridotta fino alla metà nei casi di minor bisogno ».

Avverto inoltre che il senatore D'Incà ha proposto di sostituire, nel secondo comma, alle parole « una indennità speciale annua di lire 20 mila » le altre « una indennità speciale annua di lire 40 mila ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza, per svolgere il suo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Al primo comma, l'articolo 28, stabilisce:

« Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni e dalle infermità elencate nell'allegata tabella *E* un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa ».

Evidentemente sono identiche le parole usate da noi; ma si riferiscono alla nostra tabella degli assegni di superinvalidità. Quindi prego l'Assemblea di esaminare la tabella *E* di questi assegni di superinvalidità, la quale è un elemento autonomo e non ha nulla a che vedere con l'articolo 26.

Dobbiamo, cioè, iniziare la discussione su qusto punto: debbono essere accolte le tabelle di superinvalidità proposte dalla maggioranza della Commissione, oppure quelle proposte dalla minoranza?

PRESIDENTE. Non è possibile discutere ora se la tabella *E* debba essere quella proposta dalla maggioranza della Commissione o quella formulata dalla minoranza. Infatti, in seguito alla reiezione dell'articolo 26 nel suo complesso, sono rimaste non approvate le tabelle *C* e *D*, che sono quelle più importanti; sarebbe quindi inopportuno, in questa situazione, discutere ora del contenuto della tabella *E*. Si discuta, invece, l'articolo 28, lasciando per il momento impregiudicata la questione del contenuto della tabella *E*, che potrà essere affrontata per ultima.

Lo stesso criterio è opportuno seguire per tutte le altre tabelle; dimodochè gli articoli che si riferiscono alle tabelle potranno essere approvati con riserva di determinare in seguito il contenuto delle tabelle stesse.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Accolgo l'invito dell'onorevole Presidente per un senso di deferenza; però mi permetto di ripetere che la tabella degli assegni per i superinvalidi è autonoma, vale a dire, non ha alcuna interferenza con l'articolo 26. Comunque soprassiedo alla discussione di questo primo comma. Passiamo quindi al secondo comma.

Anche qui l'assegno di cui trattasi non ha nulla a che vedere con le tabelle: è un assegno a parte. Secondo il comma proposto dal Governo questa specie di tredicesima mensilità ammonterebbe a 20.000 lire all'anno, da corrispondersi una volta tanto, secondo le norme stabilite dal decreto legislativo del 26 gennaio del 1948. Mi permetto ora di osservare che questo assegno — che è stato istituito a partire dal 1° gennaio del 1948 — era già allora pari a 20.000 lire all'anno, però era concesso soltanto ai superinvalidi. Col presente progetto di legge esso è stato invece esteso a tutti coloro che sono ascritti alla prima categoria: quindi ai superinvalidi ed ai non superinvalidi. A questo proposito non bisogna anzitutto dimenticare che questa 13ª mensilità verrebbe corrisposta a coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa, sia in proprio, sia alle dipendenze di altri. Ora, la stragrande maggioranza degli invalidi che sono in queste condizioni, è gente sprovvista di mezzi, di modo che la pensione si può considerare come la loro unica fonte di reddito. Essi non svolgono alcuna attività lavorativa soprattutto perchè le condizioni fisiche in cui si trovano non glie lo permettono, oppure perchè in questo lungo periodo di congiuntura non possono trovare lavoro. Ora sappiamo benissimo che anche nel nostro progetto le pensioni proposte non sono in tutto e per tutto subordinate ad un criterio di carattere razionale (il solo carattere veramente razionale è quello delle liquidazioni con stima analitica, caso per caso). Se le pensioni fossero almeno stabilite in funzione di media ponderale (ho già detto in altra sede di discussione che esse sono invece ridotte all'estremo livello minimo), allora sì, che risponderebbero ad una misura che tenga conto dei minimi e dei massimi e dei guadagni presunti. In tal caso non ci sarebbe niente da aggiungere perchè il sistema essendo

relativamente razionale, comporterebbe una linea di equilibrio che contempla tutti i casi possibili. Ma, così non è. Perciò, senza ledere affatto il concetto giuridico del risarcimento del danno subìto ed in linea subordinata quelli dell'autonomia e della intangibilità della pensione stessa, proprio facendo riferimento a tutto il sistema che è stato seguito, possiamo affermare che sarebbe il caso di non trascurare le situazioni di punta, e cioè quelle più critiche, come esattamente lo sono nella stragrande maggioranza dei casi quelle indicate nell'articolo 28, vale a dire, quando gli interessati, non potendo svolgere alcuna proficua attività lavorativa, non hanno alcuna possibilità di integrare la loro misera pensione di guerra. Ora, se vogliamo tener conto dei dati posti ai limiti estremi, e cioè del massimo che percepiscono i minorati superinvalidi e del minimo dei non superinvalidi di prima categoria (ai quali viene ora esteso il beneficio di questa tredicesima mensilità) la somma dovrebbe corrispondere per lo meno alla media fra il massimo di lire 96.861 mensili ed il minimo di lire 26.501 mensili. Orbene, se facciamo la media tra queste due cifre otterremo quasi esattamente 60.000 lire, e non 20.000 lire com'è fissato nel progetto governativo. Quindi per questo complesso di ragioni noi insisteremo affinchè tale indennità, che viene ancora mantenuta nella misura di 20 000 lire come nel decreto istitutivo, sia elevata perlomeno a 60.000 lire all'anno.

Circa la non riversibilità io mi domando per quale motivo questi assegni non debbano essere riversibili. Poichè si tratta di una parte integrante della pensione non si può fare a meno di renderli riversibili. Tutt'al più si dovrà perfezionare il primo comma dell'articolo per specificare che soltanto l'assegno di super-invalidità non è riversibile, perchè esso concerne unicamente una particolare e specifica condizione in cui il minorato, e soltanto il minorato, viene a trovarsi.

Ora, passando all'estensione di questa indennità alle vedove ed ai genitori, la qual cosa è ben diversa dalla riversibilità, noi entriamo purtroppo nelle dolenti note.

Non vorrei che mi si dicesse che ripeto questioni già discusse in altra sede. La disastrosa situazione delle vedove, degli orfani e dei genitori è un motivo dominante. Quanto si corrisponde ad una vedova col progetto di legge governativo? 4 939 lire al mese. Nel caso poi in cui questa vedova sia vecchia o inabile e in stato di bisogno di modo che la pensione costituisce la sua unica entrata, le vengono corrisposte 5116 lire al mese. Ma è mai possibile ch'essa possa vivere con una pensione così misera? Se poi passiamo ai genitori la situazione è ancora peggiore. In base alla nostra legge i genitori debbono trovarsi in stato di bisogno, non solo, ma la morte del figlio deve averli privati dei necessari mezzi di sussistenza. Quando si siano verificate queste dolorose circostanze, ad essi viene conferita la pensione di 2.291 lire al mese, e, nei casi più gravi, di 2.411 lire al mese. Io non so come non si possa provare uno strazio al cuore al cospetto di cifre così insignificanti. Ora, per quale motivo a questi disgraziati che ricevono pensioni così basse non dovrebbe almeno essere estesa questa, chiamiamola così, tredicesima mensilità? Detta somma solleverebbe un tantino dallo stato di miseria la vedova che non può svolgere comunque una proficua attività lavorativa, perchè ciò, in genere, si verifica proprio quand'essa ha un carico di famiglia o è inabile al lavoro, oppure non trova lavoro. cosa questa così comune oggi tanto è vero che si licenziano sistematicamente anche uomini validi. La stessa cosa si può dire nei confronti dei genitori in possesso di pensioni di guerra, quando per giunta risultino inabili al lavoro. Ma dove possiamo incontrare una situazione più grave di quella di trovarsi in simili condizioni disponendo, al massimo, di 2.411 lire al mese? Perchè non si dovrebbe conferire a questi sventurati tale indennità che viene corrisposta ai superinvalidi ed ai minorati di prima categoria? Qui non c'è bilancio che tenga: siamo al di là dei limiti umani. Aggiungo che per le vedove ed i genitori tale indennità può essere congruamente ridotta fino alla metà nei casi di minor bisogno, com'è stabilito all'ultimo comma dell'emendamento. C'è quindi persino la possibilità di discriminare, attraverso una indagine, se questa indennità dev'essere integrale oppure se si possa ridurre anche fino a 30 mila lire. Que-

sta facoltà, direi, vale ad eliminare gli scrupoli di chi potrebbe pensare che tante volte erogando uniformemente l'assegno di 60 mila lire abbiano a determinarsi sperequazioni. Il fatto che si possano esaminare le domande presentate caso per caso, per assicurarsi se, verificandosi le circostanze prestabilite, debbano essere corrisposte 60 mila lire oppure soltanto 30 mila lire, mi pare costituisca una sufficiente garanzia che saranno effettivamente favoriti i casi più meritevoli, ammesso che con simili pensioni si possa parlare di casi più o meno meritevoli. Quanto alla spesa non credo sia il caso di chiamare in causa la Ragioneria dello Stato perchè ho già fatto i calcoli approssimativamente. Elevando l'assegno da lire 20 mila a lire 60 mila per gli invalidi ascritti alla prima categoria occorrerà annualmente una copertura di 400 milioni; per le vedove ed i genitori, tenendo conto di un assegno medio, occorreranno in tutto sette miliardi di lire all'anno.

Accogliendo questo emendamento l'Assemblea darebbe prova della sua buona volontà di voler lenire lo stato di profondo disagio in cui sono piombate queste povere vittime della guerra verso le quali lo Stato ha un sacro ed indeclinabile dovere da assolvere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Incà per svolgere il suo emendamento.

D'INCA. Già nel mio intervento nella discussione generale ho sottolineato il principio per cui anche la maggioranza non può non convenire nei criteri informativi di quello che è il controprogetto — chiamiamolo così — della minoranza, nel senso che esso rappresenta veramente l'esigenza di tutti gli invalidi e mutilati di guerra e dei legittimi loro interessi, tanto che fu proposto un ordine del giorno, già accettato dal Governo come raccomandazione, nel quale è fissato un termine massimo di un biennio per la rivalutazione congrua delle pensioni.

Il mio emendamento riguarda solo il secondo comma, e dirò subito, perchè si intenda esattamente il mio pensiero, che in base ai concetti esposti nella discussione generale in ordine alla nostra perfetta aderenza in linea astratta alle rivendicazioni auspicate nel controprogetto, noi dovremmo senz'altro accettare la proposta dell'aumento di 60.000 lire come indennità *una tantum* a favore degli invalidi di prima categoria, che non svolgano comunque attività lavorativa.

Ho proposto però un emendamento all'emendamento limitando l'indennità a lire 40.000, non perchè non riconosca la giustezza della richiesta dell'opposizione, ma perchè sono preso dall'identica preoccupazione, testè espressa in Senato dal Presidente della Commissione finanze e tesoro, che sottolineò l'obbligo, non solo del Governo, ma anche del Parlamento, di rispettare la norma costituzionale dell'articolo 81.

Ho appunto chiesto la parola per sottolineare questo criterio, e cioè che è solo apparente il contrasto tra l'istanza dell'opposizione e mia e il monito del Presidente, onorevole Paratore, il quale ha concluso il suo intervento dicendo che il suo monito, in effetti, era inteso all'attuale e reale tutela degli interessi dei mutilati, ritenendo così, in altre parole, quanto io stesso affermai nella discussione generale. Infatti, se per avventura si rinnovasse il fatto verificatosi nell'ultima seduta, che si approvassero qui degli emendamenti implicanti oneri non sopportabili dal bilancio, correremmo il rischio che la Camera dei deputati li respinga ed il disegno ritorni al Senato. Per tal guisa, tra i due litiganti il danno andrebbe tutto ai mutilati.

Riaffermo pertanto la necessità che, per il momento debba essere approvato questo disegno di legge, con quegli emendamenti che sono possibili (in pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione), che sono quelli che rappresentano le aspirazioni stesse dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Infatti, all'infuori dell'emendamento all'articolo 26, che concreta la discriminazione tra progetto governativo e controprogetto e degli altri che conseguenzialmente vi attengono, tutti gli altri emendamenti, compresi quelli della minoranza, nella loro sostanza, riaffermano le assennate aspirazioni dell'Associazione mutilati, che ebbe sempre visione realistica delle possibilità finanziarie dello Stato.

Si tratta di conoscere, in relazione all'emendamento che stiamo discutendo, quale sia l'esi-

genza segnalata dalla Associazione e categoria. Essa non ha stabilito una cifra: si rivolge al Parlamento chiedendo che la misura dell'indennità proposta dal Governo sia congrumente aumentata. Per mio conto, ritengo che la somma indicata dalla minoranza possa essere accettabile, poichè assegnabile soltanto a determinati invalidi di prima categoria, però non collocati. Giudico quindi congruo l'indennizzo di lire 60 mila secondo anche il pensiero dell'Associazione mutilati e voglio sperare che i colleghi della maggioranza condividano questa opinione, considerando l'entità dell'onere alla stregua delle enunciazioni del relatore e della minoranza.

Per scrupolo ho presentato un emendamento proponendo una cifra minore, nella supposizione che un qualche limite alla misura proposta dalla minoranza possa venire, per i riflessi sugli oneri del bilancio, da parte dei rappresentanti competenti, della Commissione finanze e tesoro.

Naturalmente il mio consenso resta limitato all'emendamento al secondo comma. Per quanto riguarda l'altro, dichiaro di non essergli favorevole, perchè ritengo, come già dissi, essere imprescindibile dovere del Parlamento rispettare per primo il precetto dell'articolo 81 della Costituzione. Vorrei tuttavia fare una osservazione: è stato detto qui, nella discussione generale, mi pare per voce del relatore della minoranza...

PRESIDENTE. Onorevole D'Incà, la prego di non riaprire la discussione generale.

D'INCÀ. Non intendo affatto riaprire la discussione generale: mi permetto unicamente un richiamo ad un precedente per convalidare la concludenza delle mie affermazioni, circa la convenienza della misura dell'indennità in 60 mila lire, anzichè in lire 40 mila, come da me proposto. È stato detto qui che il Governo è andato incontro ai grandi invalidi perchè essi, più turbolenti degli altri invalidi, si sono agitati nelle piazze del Paese e quindi, sotto la pressione della piazza, il Governo ha elaborato i miglioramenti per i superinvalidi, per gettare, per così dire, l'offa nella bocca di Cerbero e allontanare da sè ogni possibilità di disturbo o di molestia. Questa è una affermazione che dobbiamo respingere: il Governo ha potuto andare incontro ai grandi invalidi con un trattamento quasi consono alle loro esigenze, appunto per il loro numero relativamente limitato. Ecco perchè — e vedete che non voglio rientrare nella discussione generale, bensì rinforzare la mia argomentazione, e cioè per il motivo che il numero dei grandi invalidi è tale per cui il Governo si è disposto ad un migliore e più adeguato trattamento generale nei loro riguardi — io sostengo che un onere di 60 mila lire potrebbe essere sopportato dal Governo nei riguardi di questa limitata categoria d'invalidi, che sono tutt'altro che turbolenti e, se si sono dimostrati talvolta tali, permettetemi di dirlo, lo fu quando certi dirigenti regionali li hanno trascinati nella piazza, perchè altrimenti essi, come gli altri invalidi, si sarebbero mantenuti chiusi nella loro fierezza di italiani, attingendo forza e rassegnazione nel sacrario dei loro ricordi e del sacrificio compiuto. (*Proteste dai banchi di sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole D'Incà, ella ha divagato. Sarebbe bene che gli oratori si mantenessero sempre in argomento.

Ha facoltà di parlare il senatore Zotta per esprimere, su questi emendamenti, il parere della maggioranza della Commissione.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione si dichiara contraria all'uno e all'altro emendamento: sia a quello concernente l'aumento dell'indennità speciale annua da lire 20 mila a lire 60 mila o, nella edizione più economica del collega D'Incà, a lire 40 mila; sia all'altro concernente l'estensione di questa indennità alle famiglie dei caduti.

Sul primo punto, in sede di discussione generale, il pensiero della Commissione è stato espresso e condensato in questa affermazione: la prima categoria deve ritenersi soddisfatta del trattamento economico fatto da questo disegno di legge. Occorre ricordare che il disegno di legge governativo, importante uno stanziamento di 18 miliardi, è stato successivamente elevato, attraverso due tappe, prima a 21 e poi a 23 miliardi, per devolvere quasi interamente questa nuova somma di 5 miliardi — detratto quel tanto che importa l'assegno di collocameno e 600 milioni per gli orfani — agli invalidi di prima categoria, nei confronti dei

quali sono stati appagati tutti i desideri espressi a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Partendo dalla considerazione che gli invalidi di prima categoria si trovano nell'incapacità assoluta di essere occupati per la perdita completa di ogni capacità di lavoro, l'Associazione mutilati aveva polarizzato tutte le sue richieste sul trattamento economico della prima categoria, appagandosi per le altre categorie, dalla seconda all'ottava, che fosse assicurato il lavoro attraverso congrue leggi e, soprattutto, attraverso l'osservanza rigorosa, da parte dello Stato e delle amministrazioni private, delle leggi sul collocamento obbligatorio dei mutilati.

Ora, essendo state appagate in pieno le richieste di questa categoria di invalidi, pare strano che se ne presentino altre, che prima non erano state prospettate. Adesso non è questione soltanto di disponibilità di bilancio; è questione anche di perequazione e di giustizia, perchè, onorevoli colleghi, se vi fosse una maggiore disponibilità finanziaria — e dobbiamo augurarci e dobbiamo fare tutti gli sforzi perchè ciò avvenga — di essa dovrebbero beneficiare — come più volte è stato chiesto da questa Commissione — le famiglie dei caduti. Un senso di solidarieta deve esistere nella grande famiglia dei mutilati e soprattutto i mutilati debbono sentire il dovere di proteggere gli orfani, le donne, i genitori dei caduti, che non hanno alcuna rappresentanza efficace e non hanno potuto compiere nessuna agitazione nel periodo preparatorio di questo disegno di legge. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*).

Per quanto riguarda il secondo punto, la legge parla di irriversibilità. L'onorevole Cerruti intende, invece, estendere l'indennità speciale annua alle famiglie. Su questa proposta ho già espresso il mio punto di vista quando ho lamentato la deficienza del trattamento economico alle famiglie dei caduti. A tale deficienza, ripeto per l'ennesima volta, si dovrà ovviare con un ulteriore provvedimento legislativo, ma non è possibile provvedere ora col presente disegno di legge, non potendosi in questo momento far fronte al maggior onere finanziario. Certo, il Senato, nella sua sovranità, può anche approvare l'emendamento della minoranza, ma in tal caso esso approverebbe un disegno di legge incostituzionale, in quanto contrario alla precisa norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Molto più congruo e opportuno è pertanto un voto da parte dell'Assemblea tendente ad ottenere il riesame della questione da parte del Governo, in modo che in un prossimo futuro la questione possa essere chiusa anche nei rapporti delle famiglie dei caduti, così come per noi è definitivamente chiusa nei rapporti dei mutilati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaramello, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere il parere del Governo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta le conclusioni della maggioranza della Commissione; esso è perciò contrario agli emendamenti proposti dalla minoranza, per le ovvie ragioni già enunciate sia dal Presidente della Commissione finanze e tesoro, sia dal relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 28, di cui do nuovamente lettura:

« Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella *E* un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla minoranza della Commissione al secondo comma e tendente ad aumentare a lire 60.000 annue l'importo dell'indennità speciale, fissato nel testo della maggioranza in lire 20.000. Tale emendamento non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore D'Incà, anch'esso non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo, tendente ad aumentare a lire 40.000 l'ammontare della predetta indennità. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della maggioranza della Commissione, che rileggo:

« A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua di lire 20.000. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 37 ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento sostitutivo del terzo comma, presentato dalla minoranza della Commissione.

Ne do nuovamente lettura: « Tale indennità viene concessa anche alle vedove in possesso della pensione di guerra quando non svolgano comunque una proficua attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, ed ai genitori, pure in possesso di pensione di guerra, quando siano inabili al lavoro.

« Per le vedove ed i genitori tale indennità può essere congruamente ridotta fino alla metà nei casi di minor bisogno ».

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori: Ruggeri, Rolfi, Ghidetti, Barontini, Proli, Bei, Farina, Maffi, Bolognesi, Ferrari, Bocconi, Musolino, Cerruti, Grieco, Spano, Montagnana, Allegato, Talarico e Lussu è stato richiesto che la votazione sul predetto emendamento sia fatto per appello nominale

Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Mott*).

Avverto il Senato che chi voterà *sì* intende accettare l'emendamento della minoranza della Commissione; chi voterà *no* intende respingerli.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale, cominciando la chiama dal senatore Mott.

CERMENATI, *segretario,* fa la chiama.

Rispondono *sì* i senatori:

Allegato, Alunni Pierucci,

Barontini, Bei Adele, Benedetti Tullio, Berlinguer, Bibolotti, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Bosi,

Cappellini, Cermenati, Cermignani, Cerruti, D'Onofrio,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fazio, Ferrari Fiore, Fortunati,

Gasparotto, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Giacometti, Giua, Grieco, Grisolia,

Lazzarino, Leone, Li Causi, Lucifero, Lussu,

Macrelli, Maffi, Marani, Mariotti, Massini, Meacci, Menotti, Merlin Angelina, Milillo, Minio, Molè Enrico, Molinelli, Montagnana Rita, Morandi, Moscatelli, Musolino,

Negarville, Nobili,

Oggiano,

Palermo, Palumbo Giuseppina, Parri, Priolo, Proli, Putinati,

Ristori, Rolfi, Roveda, Ruggeri,

Salvagiani, Scoccimarro, Secchia, Spano, Spezzano,

Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tignino, Tonello, Troiano,

Zanardi.

Rispondono *no* i senatori:

Alberti Antonio, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Battista, Bertone, Bisori, Bo, Bocconi, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braitenberg, Braschi, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Caristia, Caron, Caso, Cemmi, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Corbellini,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, Di Rocco, Falck, Farioli, Filippini, Focaccia,

Galletto, Genco, Gerini, Ghidini, Giardina, Grava, Guarienti,

Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lepore,

Magli, Magrì, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Medici, Menghi, Mentasti, Miceli Picardi,

Origlia, Ottani,

Page, Panetti, Paratore, Perini, Persico, Pezzini, Piscitelli,

Ricci Molè, Rizzo Giambattista, Romano Domenico, Rubinacci, Ruini, Russo,

Sacco, Salomone, Sanmartino, Sartori,

Tafuri, Tessitori, Tomè, Tommasini, Tosatti, Toselli, Traina, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Vanoni, Varaldo, Vigiani, Vischia, Zane, Zelioli, Ziino, Zotta.

Si astengono i senatori:

Bastianetto, Carell', D'Incà, Fusco, Sanna Randaccio, Venditti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale, sull'emendamento sostitutivo presentato dalla minoranza della Commissione al terzo comma dell'articolo 28:

Votanti	183
Maggioranza	92
Favorevoli	77
Contrari	100
Astenuti	6

(*Il Senato non approva*).

Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 28 nel testo della maggioranza della Commissione, così formulato:

« Gli assegni suddetti non sono riversibili ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 29, ma poichè è connesso con l'articolo 26, è opportuno rinviarne la discussione a dopo l'approvazione dell'articolo 26.

(*Così resta stabilito*).

Art. 30.

Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 60.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella *A*.

A questo articolo il senatore D'Incà ha presentato un emendamento, tendente a sostituire le parole « nella misura di annue lire 60.000 » con le altre « Nella misura di annue lire 84 mila ».

Ha facoltà di parlare il senatore D'Incà per svolgere il suo emendamento.

D'INCÀ Non ho bisogno di svolgere l'emendamento, in quanto esso rientra nel quadro generale di un migliore adeguamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. A nome della minoranza, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del senatore D'Incà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole D'Incà di cui è già stato dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore D'Incà ha presentato inoltre un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« L'assegno è esteso agli invalidi comunque dichiarati incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Stavo pensando con preoccupazione alle conseguenze contabili dell'emendamento testè approvato. ... (*Interruzioni e proteste dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi meraviglio di questa loro insofferenza: dicendo questo, il relatore non fa che compiere il suo dovere.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria a questo emendamento. Pregherei il collega D'Incà di ritirare questo emendamento, potremo prenderlo in considerazione quando parleremo della indennità di non collocamento. Penso che anche la minoranza non debba fare opposizione a questo mio invito.

D'INCÀ. Ritiro il mio emendamento con la riserva espressa dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento del senato D'Incà è allora ritirato, con riserva di ripresentarlo successivamente.

Pongo in votazione l'articolo 30, che, con la modificazione testè approvata, resta così formulato:

Art. 30.

Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella *A*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 31.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra la pensione di 1ª categoria e quella di 2ª categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo non è riversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Su questo articolo vi è un emendamento del senatore Carelli, che consiste nel sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Qualora con una infermità di seconda categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di prima categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e la pensione di seconda categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti ».

È inoltre pervenuto un emendamento presentato dai senatori Cerruti, Ferrari, Allegato Barontintini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati così formulato: « Nel secondo comma, alla settima riga, dopo le parole " e quella di seconda categoria ", aggiungere le parole " compresi tutti gli assegni accessori " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per svolgere il suo emendamento.

CARELLI. Il mio emendamento è abbastanza chiaro. Aggiungo soltanto che il testo della maggioranza della Commissione si riferisce alla semplice pensione e non al complesso di tutte le indennità, per cui la differenza è irrisoria. Se il Senato dovesse approvare il predetto testo, approverebbe il pagamento di una differenza minima. Io propongo invece che la differenza venga calcolata sul complesso del trattamento economico della prima categoria.

PRESIDENTE. Onorevole Cerruti, mi pare che il concetto da lei espresso nel suo emendamento sia identico a quello espresso nello emendamento dell'onorevole Carelli.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. È vero, l'emendamento Carelli esprime lo stesso concetto con parole diverse. Quindi ritiro il mio

emendamento e mi associo a quello del senatore Carelli.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La prima categoria — come è noto — è suddivisa in tante lettere: A, A-*bis*, B, C, D, E, F, G. Siccome qui bisogna prendere un punto di riferimento, desidero sapere a quale di queste lettere, e cioè a quale trattamento economico connesso a ciascuna di queste lettere, va riferito l'emendamento dell'onorevole Carelli e dell'onorevole Cerruti. Occorre una risposta, dopo la quale la Commissione potrà dire, passando al merito della richiesta, se questa possa essere accolta o meno.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. La spiegazione la deve dare la Commissione medica, che stabilisce il rapporto tra la prima e la seconda categoria. Non possiamo in questo momento calcolare analiticamente gli elementi economici di calcolo; lo potrà fare la Commissione che è incaricata di determinare il valore. Onorevole Zotta, non potrei rispondere diversamente: soltanto dico — e questo lo possiamo senz'altro rilevare — prendiamo la tabella *C*, prima categoria: sottufficiali e truppa 36.846; prendiamo ora la seconda categoria: 29.020. La differenza è così piccola che non vale la pena di tenerne conto. Evidentemente gli accessori economici che la Commissione intenderà dare li calcolerà in base alla situazione fisica dell'invalido. Non spetta a noi, perchè altrimenti dovremmo soprassedere sulla decisione e dovremmo determinare una tabella *ad hoc*; ciò che è impossibile in questo momento.

PRESIDENTE. Onorevole Carelli, la pregherei di una chiarificazione. Dal suo emendamento sembra che la Commissione, a seconda della gravità delle minori infermità coesistenti, debba non solo stabilire in quale proporzione, fra il decimo e la metà, sia da corrispondere la differenza fra i due trattamenti, ma debba indicare anche quale lettera della prima categoria sia da prendere come base per calcolare la differenza. Questo però non è detto esplicitamente.

CARELLI. È implicito, signor Presidente, secondo me.

PRESIDENTE. Non lo è e pertanto vorrei che, se questo è il suo concetto, lo chiarisse.

CARELLI. Questo è il mio concetto, ma lo ritengo implicito.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ritengo che sia necessario introdurre un po' di chiarezza in questa aggrovigliata discussione. Ho sentito accennare dall'onorevole Zotta a difficoltà che potrebbero sorgere nell'accertare se l'invalidità di cumulo debba attribuirsi alla lettera A, o A-*bis*, o B e così via.

Debbo dire che queste categorie non c'entrano affatto. Esse riguardano unicamente i superinvalidi. Le varie infermità minori coesistenti debbono essere aggiunte a quella di seconda categoria. A giudicare il caso clinico dev'essere la Commissione medica. Il limite è rappresentato dalla infermità di 1ª categoria che, nonostante il cumulo, non può essere raggiunta. Comunque i casi di superinvalidità di cui alle lettere suddette non riguardano affatto la disposizione di questo comma.

Passerò senz'altro ad esporre alcune cifre le quali possono concretizzare meglio il mio pensiero. Da un lato puramente formale, non potremmo nemmeno discutere di questo comma, perchè si tratterebbe di sopprimere o di non sopprimere una cosa che è ancora impregiudicata, cioè gli assegni stabiliti dall'articolo 26 su cui la discussione è stata rinviata. Comunque passiamoci sopra. La pensione di prima categoria è costituita da 4 elementi: l'assegno speciale di 78.000 lire, l'assegno supplementare di 160.000 lire, l'assegno di contingenza di 43.176 lire e la pensione tabellare di 36.846 lire. In totale sono 318,022 lire da noi proposte in via subordinata. La pensione di seconda categoria è costituita di tre elementi: un assegno speciale temporaneo di 44.600 lire, un assegno supplementare di 54.000 lire ed una pensione tabellare di 29.000 lire. In totale sono 137.620 lire. Secondo l'emendamento proposto è sulla differenza fra queste due cifre che dovrebbe incidere la metà od il decimo dell'assegno per cumulo. Se si fa questa differenza, si ottengono 180.402 lire. Questo è il risultato matematico, tenendo calcolo anche di tutto

il complesso della pensione come si propone nell'emendamento.

La Commissione medica che cosa deve decidere? Anzitutto, se esistono gli elementi clinici per il cumulo di cui trattasi, e poi, secondo la loro gravità, stabilire se dev'essere corrisposta la metà oppure il decimo della differenza, vale a dire il massimo o il minimo od un rapporo intermedio. Ora su 180.402 lire il massimo,e cioè la metà, sarebbe di lire 90.201, ed il minimo, cioè il decimo, sarebbe di lire 18.040 all'anno. In base invece al contenuto del comma, così com'è nel progetto di legge governativo, entrerebbe in gioco soltanto la pensione tabellare che per la prima categoria è di lire 36.846 e per la seconda è di lire 29.020. La differenza è quindi di lire 7.826. Per questa differenza la metà sarebbe di lire 3.913 ed il decimo di lire 782 all'anno. Ora io mi domando se stando a questi risultati valeva la pena di compilare questo comma, e se non sia anche rispettivamente poco dignitoso per l'Assemblea e mortificante per gli aventi diritto decidere e ricevere simili miserie. Caschiamo nel ridicolo. Ecco una volta di più dimostrato coi fatti quali sono i fasti della permanenza ad oltranza degli assegni supplementari.

L'emendamento è quindi indispensabile.

Evidentemente nel compilare il testo governativo è stato commesso l'errore di trascurare gli assegni accessori. Dobbiamo quindi porvi rimedio ora.

Il buon senso stesso vi impone di accettare il nostro emendamento subordinato. È inutile infatti fare tante chiacchiere su una disposizione che potrebbe tradursi sulla insignificante corresponsione di 782 lire all'anno. Prendendo invece in considerazione il nostro emendamento, si addiverrebbe, per il caso massimo, a 90.201 lire, e per quello minimo a 18.040.

PRESIDENTE. Lei ha sollevato una osservazione di carattere formale circa l'opportunità o meno di porre in discussione la disposizione del secondo comma dell'articolo 31, in quanto sarebbe collegata con l'articolo 26, di cui è stato rinviato l'esame. Le faccio notare che fra gli assegni che all'articolo 26 lei ha proposto di conglobare non è contemplato quello di cumulo.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Da quanto ha spiegato il senatore Cerruti direi che occorre modificare il testo dell'emendamento proposto dal senatore Carelli. Esso infatti parla di « differenza tra il trattamento economico complessivo della prima categoria e la pensione di seconda categoria ». Bisognerebbe dire « ..... e quello della seconda categoria ».

CARELLI. Sono d'accordo.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Dopo la precisazione dell'onorevole Cerruti sulla portata dell'emendamento proposto al secondo comma di quest'articolo, la maggioranza della Commissione reputa, sempre per il suo dovere di osservanza dei limiti consentiti dalla disponibilità del bilancio, di esaminare la questione con riferimento ai dati statistici che possono essere forniti dall'Amministrazione, per rendersi conto dell'aggravio finanziario che l'emendamento importerebbe. La Commissione propone pertanto che sia rinviata la discussione dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta della maggioranza della Commissione.

(*È approvata*).

Passiamo allora all'articolo successivo:

Art. 32.

Qualora l'invalido fruisca di ricovero ospedaliero a cura dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, e successive modificazioni, o di altre Amministrazioni, gli assegni complessivi di cui è in godimento sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo degli assegni stessi in relazione al trattamento che lo invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido.

È escluso dal computo l'aumento integratore per i figli di cui all'articolo 46.

Tali ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

La minoranza della Commissione propone di sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 28, primo comma, 30 e 31, dei quali è in godimento, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per illustrare questo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Nell'articolo 17 del decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, venivano indicati specificatamente: l'assegno di superinvalidità, l'assegno di cura, l'assegno di cumulo generale, e quello di cumulo speciale, di cui abbiamo discusso ultimamente. Su questi incideva la ritenuta, la quale nello stesso articolo era indicata come massima in lire 12 al giorno. Ora, 12 lire al giorno corrispondono a 4.320 lire all'anno. Se teniamo presente che queste 12 lire rappresentavano il massimo ed inoltre, se consideriamo che in base ad un decreto del 1926 l'assegno massimo per i superinvalidi era di 14.400 lire all'anno, vuol dire che la ritenuta suddetta era posta in una misura intermedia tra il terzo ed il quarto dello assegno stesso.

Poi, sicome la moneta ha perduto il suo originario potere d'acquisto, è sorta la necessità di modificare la somma di 12 lire, e quindi in base alla legge del novembre 1949, n. 829, si è sostituito il penultimo comma dell'articolo 17 della legge del 1923 con una disposizione che fissava la ritenuta massima all'aliquota del terzo.

Ora, se noi consideriamo che questo emendamento — che è poi l'esatta proposta avanzata dall'Associazione mutilati ed invalidi di guerra — comprende con l'articolo 28, primo comma, l'assegno di superinvalidità; con l'articolo 30, quello di cura e con l'articolo 31 quello di cumulo, e, aggiungendo l'articolo 29, congloba anche quello supplementare che prima non esisteva, cioè vuol dire che, rispetto alla legge del 1949, la base su cui deve operare la riduzione si è ampliata.

Ecco per quale motivo poi, invece del terzo, è stato indicato il quarto. Se si tiene conto della riduzione dell'aliquota, ma anche dell'ampliamento della base, si vedrà che trattasi in certo qual modo di entità medie corrispondenti.

Se le leggi precedenti, e cioè quelle del 1923 e del 1949, la quale ultima ha tradotto in cifre attuali ciò che era già stabilito nella legge del 1923, avevano creato questa determinata situazione di favore nei confronti degli invalidi ricoverati, è un fatto incontestabile che il disposto dell'articolo 32 viene ora ad aggravarla notevolmente perchè la riduzione del terzo agirebbe su quanto l'invalido percepisce nel complesso, ivi compresi la pensione e tutti gli assegni accessori.

Per questo motivo noi riteniamo che la nostra proposta di limitare la ritenuta al quarto degli assegni contemplati negli articoli 28, primo comma, 29, 30 e 31, che sono indicati nello emendamento sia veramente motivata e, soprattutto, equa.

Confido pertanto che su questo terreno la Assemblea non mancherà di dare il suo pieno assenso.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Desidero fare anzitutto un rilievo di carattere formale. Non comprendo quale pratico risultato possa avere l'inciso: « dei quali è in godimento », che mi pare pleonastico.

Non ripeto quanto dimostrato dal collega Cerruti, perchè l'emendamento in fondo non mira che al ritorno alle norme già vigenti. È il testo governativo che si sposta dalle disposizioni in vigore, poichè colla legge del 1949 si era modificata soltanto la misura della ritenuta dell'aliquota delle 12 lire giornaliere a non oltre un terzo degli assegni accessori. Non si tratta quindi che di un ritorno puro e semplice a quella che era la disposizione precedente, per cui mi trovo consenziente con quanto ha sostenuto il senatore Cerruti.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Circa la questione della misura della ritenuta, è da rilevare che la preoccupazione manifestata dalla minoranza è infondata, perchè in effetti l'Opera nazionale mutilati procede con molta elasticità nel determinare la misura della ritenuta. La ritenuta del terzo è raramente applicata, mentre, quando a carico dell'invalido sia un complesso familiare di 3, 4 persone, la misura viene ridotta in modo addirittura risibile; quando la misura massima della ritenuta era di lire 12, l'Opera quasi costantemente l'applicava per un sesto, cioè lire 2. Dunque questa preoccupazione non ha ragione di essere.

Piuttosto subentra un'altra preoccupazione, sempre per obbedire ad un'esigenza di perequazione: mentre il padre di famiglia che ha 5 figli subisce questa decurtazione, qualunque essa sia, il celibe, dopo la trattenuta del massimo, che dovrebbe essere fissato nel limite di un quarto, avrebbe la possibilità, mi si lasci passare il termine, di tesaurizzare, cioè di accumulare gli altri tre quarti, i quali non sarebbero mai intaccati dalle spese inerenti alla cura ed al soggiorno ospedaliero. Ciò va indubbiamente preso in considerazione perchè, se le esigenze di bilancio sono tali che siamo costretti ad attenerci ai più ristretti limiti, non si può, dato specialmente che abbiano ancora altri problemi da esaminare e da risolvere come quello, cui si è più volte accennato, delle famiglie dei caduti, non si può consentire che una ristretta categoria di invalidi, non avendo carico di famiglia, si trovi nella possibilità, in virtù di questa situazione quasi privilegiata, di accumulare del denaro.

È per questo che su questo punto la Commissione è contraria, mentre sull'altro punto, dove si parla cioè della somma sulla quale debba incidere questa ritenuta, la Commissione può accogliere il suggerimento della minoranza, suggerimento che c'è stato anche prospettato in via direi quasi ufficiale, dopo che le relazioni erano state già presentate, dall'Associazione dei mutilati. Possiamo cioè accogliere il principio che gli assegni sottoposti a ritenuta sono quelli di cui agli articoli 28, primo comma, 30, e 31, che sono precisamente l'assegno per superinvalidità, quello di cura e quello di cumulo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi associo al punto di vista della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè la maggioranza della Commissione ed il Governo accettano solo in parte l'emendamento della minoranza, è opportuno porre prima in votazione la proposta alla quale la maggioranza e il Governo sono contrari, e cioè quella tendente a diminuire da un terzo a un quarto la misura della ritenuta.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* C'è un punto che voglio sottolineare: la richiesta dell'Associazione mirava ad escludere dagli assegni da sottoporre a ritenute quello di pensione; ora, invece, l'emendamento Cerruti va al di là della richiesta dell'Associazione, perchè viene ad escludere anche l'indennità supplementare di cui all'articolo 29, che, secondo l'intendimento della minoranza, dovrebbe essere conglobata con la pensione.

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, l'emendamento della minoranza della Commissione viene in parte modificato da una proposta di modificazione presentata in questo momento dallo stesso relatore di minoranza e dai senatori Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati.

Essa tende a sostituire alla dizione « gli assegni di cui agli articoli 28, primo comma, 30 e 31 » la seguente: « gli assegni di cui agli articoli 28, primo comma, 29, 30 e 31 ».

In tale modo fra gli assegni da sottoporre a ritenuta è incluso l'assegno supplementare.

L'emendamento della minoranza sarà posto quindi in votazione nel nuovo testo, con l'intesa, però, in caso di approvazione, che il riferimento all'articolo 29 resta subordinato all'approvazione dell'articolo 29 stesso nel testo della maggioranza della Commissione, e cioè all'istituzione di un assegno supplementare.

Pongo allora in votazione la proposta tendente a diminuire da un terzo a un quarto la misura della ritenuta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli alla proposta si porranno a sinistra, e quelli contrari a destra.

(*Il Senato approva la proposta della minoranza della Commissione*).

Pongo ai voti, nel suo complesso, il primo comma nel testo formulato dalla minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 32 nel testo già letto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione, nel suo complesso l'articolo 32 che, in seguito agli ememdamenti, risulta così formulato:

Art. 32.

Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui ai precedenti articoli 28, primo comma, 29, 30 e 31 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido.

È escluso dal computo l'aumento integratore per i figli di cui all'articolo 46.

Tali ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 33.

Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Il senatore Tommasini propone di sostituire alle parole: « Opera nazionale per gli invalidi di guerra » le altre: « Federazione *pro* infanzia mutilata ».

I senatori Boggiano Pico, Toselli, Bisori, Baracco, Lanzara e Schiavone propongono invece di sostituire alle parole: « Opera nazionale per gli invalidi di guerra » le altre: « Ministero dell'interno — Direzione generale dell'assistenza pubblica ».

CARELLI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Data l'importanza dell'argomento, propongo di rinviarne la discussione, anche per esaminare analiticamente gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Carelli, le faccio presente che questi emendamenti sono stati presentati da tempo; ad ogni modo, mi pare opportuno che sulla sua proposta si decida dopo aver fatto un esame preliminare dei due emendamenti; esame che potrà mettere in evidenza l'opportunità o meno di rinviare la discussione.

CARELLI. Va bene.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Prima di svolgere il mio emendamento, non mi nascondo, onorevoli colleghi, l'importanza dell'altro proposto dal collega Boggiano Pico; ragione per cui io rinuncerei anche allo svolgimento del mio emendamento, qualora fosse accettata dalla Commissione la proposta di un rinvio brevissimo della questione, impegnandoci noi ad essere pronti per la prossima seduta in cui verrà ripresa la discussione di questa legge. Ciò propongo allo scopo di raggiungere facilissimamente — come raggiungeremo — un accordo tra me ed il collega Boggiano Pico, in modo da presentare

un emendamento concordato che possa essere favorevolmente svolto in sede di Assemblea e quindi sottoposto a discussione, per non far perdere tempo agli onorevoli colleghi.

Pertanto pregherei la Commissione di voler dichiarare se è d'accordo su questo brevissimo rinvio, nel qual caso rinuncerei allo svolgimento dell'emendamento; ove non siate d'accordo, naturalmente riprenderei la parola per procedere allo svolgimento.

PRESIDENTE. Onorevole Tommasini, le ricordo che ad analoga proposta di rinvio fatta dall'onorevole Carelli ho risposto facendo presente l'opportunità di procedere prima ad un esame preliminare degli emendamenti in questione.

TOMMASINI. Onorevole Presidente, la mia è una considerazione del tutto differente da quella dell'onorevole Carelli. Infatti, mentre la sua è una mozione d'ordine di carattere generale la mia è la giusta preoccupazione di andare in perfetto accordo, di combinare eventualmente un testo unico, ai fini della semplicità, ai fini della celerità nell'approvazione di questa legge, la quale corre tremendo il rischio dell'arenamento. È questa la sola ragione per la quale sono preoccupato. Se la Commissione ed il Governo sono d'accordo per il rinvio della questione alla seduta immediatamente prossima, perchè si presenti un testo concordato, rinuncio allo svolgimento del mio emendamento; se non è così lo svolgo, facendo però salvo il mio desiderio di ripiegare eventualmente su quella che possa essere la formula unica, in quanto è mio proponimento, e certamente anche del collega Boggiano Pico e di tutta l'Assemblea, di trovare una soluzione la quale sia la più equa, la più giusta e la più consona agli interessi dei sventurati mutilatini di guerra.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione si trova adesso dinanzi ad un emendamento presentato dal collega Boggiano Pico, che, contrariamente a quanto è avvenuto per quello del collega onorevole Tommasini, non ha potuto esaminare. Poichè la proposta di modificazione del senatore Boggiano Pico è tale da richiedere un attento esame della Commissione, sono favorevole alla proposta di rinvio.

PARATORE. La Commissione esprimerà la sua opinione al riguardo non più tardi della prossima seduta.

GASPAROTTO. Domando di parlare contro il rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Gasparotto, la Commissione non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sull'emendamento del senatore Boggiano Pico e, secondo la richiesta del relatore di maggioranza e del Presidente stesso della Commissione, ritiene necessario riunirsi per esaminare attentamente il predetto emendamento.

La prego pertanto, di non insistere nel suo atteggiamento contrario al rinvio.

GASPAROTTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinviare alla prossima seduta la discussione dell'articolo 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BOGGIANO PICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO. Osservo che sono connessi con l'articolo 33 gli articoli 34, 35, ecc., fino al 39. Quindi l'esame della Commissione si dovrebbe svolgere sugli articoli dal 34 al 39, la discussione dei quali dovrebbe perciò essere ugualmente rimandata.

PRESIDENTE. A me sembra che gli articoli successivi al 33 siano a questo connessi solo da un punto di vista formale. Infatti, quando noi avremo deciso quale dovrà essere l'organo, a cui è affidato il ricovero degli invalidi, automaticamente la modifica dovrà valere per tutti gli articoli che trattano la questione del ricovero. Possiamo quindi esaminare adesso gli articoli 34 e 39, con la riserva che, in sede di coordinamento, essi verranno corretti, per quanto riguarda l'indicazione dell'organo cui è affidato il ricovero, a seconda di quanto verrà deciso a proposito dell'articolo 33.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, vorrei fare un'osservazione sull'ordine dei lavori. Vor-

rei domandare anzitutto al Presidente di illuminarmi su di un punto: siamo noi già vincolati all'ordine del giorno della seduta pomeridiana? O è il Senato libero di disporre dell'ordine del giorno di questa sera?

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta pomeridiana è stato già fissato al termine della seduta pomeridiana di ieri, nè è più possibile modificarlo. Ma si può, pertanto, proseguire nella seduta pomeridiana odierna la discussione di questo disegno di legge che potrà invece essere posto all'ordine del giorno della seduta di domani mattina, in modo da affrettarne l'esame quanto più è possibile.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io volevo domandare al nostro Presidente come si potrebbe fare per realizzare il comune desiderio de accellerare i nostri lavori per l'approvazione di questo disegno di legge. Si era d'intesa, con qualche autorevole rappresentante dell'opposizione, di chiedere, dal momento che dal programma dei lavori che c'è stato sottoposto noi vediamo che non si evita la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, di chiedere, ripeto, di esaurire l'esame di questo disegno di legge interrompendo anche la discussione dei bilanci. Siccome però non possiamo mutare l'ordine del giorno di oggi pomeriggio e si dovrà discutere il bilancio della Difesa, sul quale ci sono pochi iscritti a parlare e che possiamo forse esaurire entro oggi, vorrei pregare il Presidente di considerare il desiderio di parecchi di noi (e non parlo di me, che sto sempre a Roma) di lasciare intatto il programma normale del sabato, al quale tutti si sono adusati, quello cioè di rimanere con una certa larghezza di movimenti durante una giornata dedicata a contatti diretti tra senatori e Governo attraverso le interrogazioni e le interpellanze — contatto molto utile per l'opinione pubblica del Paese — e non innovare in questa materia. Se questa sera approveremo la sospensione della discussione dei bilanci, completando magari quello della Difesa, potremo riprendere martedì mattina questa discussione e portarla avanti fino ad esaurimento. In questo modo potremo essere tutti d'accordo senza turbare eventuali impegni da noi presi: tutti noi siamo molto attaccati ai lavori del Senato, ciò che è nostro primo dovere, ma la nostra vita è complessa e vi sono tante altre questioni alle quali ci dobbiamo interessare. Io proporrei quindi di discutere oggi il bilancio della Difesa e poi questa sera di deliberare su quel che faremo martedì, con la eventuale sospensione della discussione dei bilanci.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, come ho già detto, è intenzione della Presidenza, al fine di far procedere con la massima celerità l'approvazione di questo disegno di legge, di proporre che nella seduta di domani mattina ne sia proseguita la discussione. Naturalmente, però, la decisione è rimessa al Senato. Ripeta quindi la sua proposta quando verrà fissato l'ordine del giorno per la seduta successiva.

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Credo che sia obiettivo comune di tutti i colleghi che prima delle vacanze estive questo progetto di legge sia approvato dal Senato e dalla Camera. Per questa ragione io stesso ho preso l'iniziativa di proporre la discussione di questo progetto di legge senza interruzione. La Presidenza ha comunicato giustamente che non si può modificare l'ordine del giorno. Allora si è convenuto fra la maggioranza e la minoranza dell'Assemblea che oggi si osservi l'ordine del giorno e, nonostante il parere contrario del Presidente Zoli, domani si segua pure la tradizione delle interrogazioni, dato che alcuni colleghi hanno già preso altri impegni; però martedì si riprenda la discussione di questo disegno di legge portandola a conclusione senza interruzioni. Per mercoledì o giovedì noi dovremmo aver finito. Pregheremo la Presidenza della Camera di metterlo subito in discussione, affinchè prima delle vacanze estive con certezza, questo disegno di legge sia approvato e possa essere applicato.

CINGOLANI. Questa è la mia proposta.

SCOCCIMARRO. Sta bene. Potremo deliberare stasera, se siamo d'accordo. Voteremo in quel senso anche se il Presidente è di parere contrario.

In tal modo, i colleghi che avevano preso impegno, per domattina, di partire, potranno farlo.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che ogni decisione al riguardo verrà presa al termine della seduta pomeridiana. Intanto faccio presente al Senato che la questione potrebbe anche essere risolta tenendo seduta lunedì.

Il seguito di questa discussione è rinviato.

Oggi seduta pubblica alle ore 16, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti